Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 8 febbraio 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 29 novembre 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1966
registro n. 1 Esercito, foglio n. 100

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

MIZZONI Antonio, nato a Veroli (Frosinone) il 15 marzo 1919, sottotenente f. cpl. (ora maggiore R.O.) XLIII Battaglione coloniale. — Comandante di reparto coloniale, dava luminose prove di elevato spirito combattivo e di grande valore negli aspri combattimenti di Cassala, Uaccai ed Agordat, lanciandosi in ogni occasione alla testa dei suoi ascari, animati dal suo intrepido eroismo, contro forze nemiche preponderanti. Conseguiva, nel quadro dei compiti affidatigli, risultati decisivi che destavano ammirazione in tutti. Il suo valore rifulgeva soprattutto durante il combattimento per la conquista di M. Cocken. Circondato dal nemico, egli disponeva che la sola mitragliatrice efficiente venisse sistemata sull'unica posizione idonea a battere efficacemente un centro nemico che col suo fuoco micidiale precludeva ogni azione del suo reparto. Accortosi che durante lo spostamento il capo arma veniva gravemente colpito e che i serventi stavano per sbandarsi, con indomito coraggio si portava avanti e, sotto l'imperversare del fuoco nemico, tentava di raggiungere la postazione prescelta. Ferito alla gamba sinistra, ricusava ogni soccorso e, superando un tratto di terreno impervio, riusciva a postare la mitragliatrice ed a battere intensamente l'avversario, costringendolo ad abbandonare la posizione. Determinava, così, un varco attraverso il quale il reparto poteva ricongiungersi al resto della compagnia. Caduto in combattimento il proprio comandante, assumeva il comando della compagnia, lanciava al contrassalto un plotone contro un'irruzione nemica, e, in piedi, sorreggendosi ad una roccia per non cadere, incitava gli ascari alla lotta. Nel corso dell'azione veniva ferito di nuovo e più gravemente. Inerte, e pressochè paralizzato, rifiutava ogni soccorso e continuava ad animare i superstiti. Consentiva che venisse trasportato al posto di medicazione solo ad azione ultimata, conclusasi vittoriosamente, mercè il suo fulgido eroismo. — Cassala, Uaccai, Agordat, M. Cocken (A.O.I.), 4 luglio 1940-31 gennaio 1941.

(697)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1625.**

Istituzione in Gibilterra di un Consolato di 1ª categoria e soppressione del Consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in Gibilterra è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Gibilterra un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: la città ed il suo territorio.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1965, n. **1626**.

Modifica delle norme finali intitolate « Disposizioni transitorie » contenute nel regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 210, concernente l'ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che ha approvato il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4 sul riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 349, ratificato con la legge 24 febbraio 1953, n. 110, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali provinciali dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e la ripartizione territoriale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 14 marzo 1961, n. 173, concernente lo adeguamento degli organici del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, nonchè l'istituzione di nuovi uffici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, con il quale è stato approvato il regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, recante norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Ritenuta la necessità di sostituire le norme finali intitolate « disposizioni transitorie », contenute nel regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83;

Udito il parere del Consiglio di Stato in Adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Le norme finali intitolate « disposizioni transitorie » contenute nel regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, sono sostituite dalle seguenti:

« *Disposizioni transitorie*

Gli impiegati della carriera esecutiva, già appartenenti alle soppresse specializzazioni « tecnici » ed « elettrotecnici », continuano a svolgere le stesse mansioni esercitate al 1° luglio 1956 e che, per effetto del presente regolamento, sono attribuite agli impiegati della carriera di concetto, restando escluso che ciò possa comunque importare una modificazione dello stato giuridico proprio degli interessati e della loro posizione economica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965, n. **1627**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Viste le proposte presentate dalla Commissione paritetica di cui all'art. 56 dello Statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio regionale sardo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Le funzioni amministrative dell'autorità marittima statale concernenti la regolamentazione della pesca, i divieti e le autorizzazioni in materia di pesca, le concessioni, la sorveglianza, i permessi per il versamento nelle acque dei rifiuti industriali, nonchè quelle concernenti le saline, relativamente al Demanio marittimo ed al mare territoriale sono trasferite all'Amministrazione regionale della Sardegna.

Art. 2.

I provvedimenti concernenti le concessioni di pesca e di saline e l'esecuzione di opere sul Demanio marittimo e nel mare territoriale sono adottati dall'Amministrazione regionale, previo parere favorevole da parte della competente autorità statale sulla compatibilità con le esigenze del pubblico uso.

Art. 3.

Gli organi statali addetti alla sorveglianza sulla pesca marittima esercitano le loro funzioni d'intesa con l'Amministrazione regionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — TREMELLONI — MANCINI — FERRARI AGGRADI — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1965, n. **1628**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

58) Civiltà preclassiche della Puglia;
59) Dialettologia italiana.

Art. 60. — Agli Istituti della Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto il seguente:

11) Istituto di lingue e letterature romanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1965, n. **1629**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale bersaglieri, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1629. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale bersaglieri, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato netto di lire un milione, in contanti, disposto a favore della Fanfara dei bersaglieri di Venezia - Sezione Bruno Mari, dalla defunta signora Armellini Anita, ved. Mari, con il testamento olografo pubblicato con verbale 28 marzo 1964, n. 5059 di repertorio, a rogito avv. Salinitro Egidio, notaio in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. **3**.

Estinzione dell'Opera pia «Nicolò Cultrera», con sede in Ispica (Ragusa).

N. 3. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia «Nicolò Cultrera», con sede in Ispica (Ragusa), viene estinta ed il relativo patrimonio devoluto al locale «Ospedale civico di San Giuseppe».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 4.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria di Fatima, nel comune di Napoli.

N. 4. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 7 aprile 1961, integrato con dichiarazione del 13 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria di Fatima, in frazione Secondigliano, zona San Pietro a Patierno, del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 5.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Alfonso, in Torre Annunziata (Napoli).

N. 5. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Alfonso, in Torre Annunziata (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 6.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria Regina, nel comune di Como.

N. 6. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 24 giugno 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria Regina, nella località Muggiò del comune di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1966, n. 7.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Camillo de Lellis, nel comune di Chieti.

N. 7. Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chieti, in data 18 luglio 1964, integrato con dichiarazione del 20 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Camillo de Lellis, nel villaggio Filippone del comune di Chieti

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1966
Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 59. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Firenze e nomina del commissario straordinario

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Firenze — al quale la legge assegna sessanta membri — risultò composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, da vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Le divergenze, di carattere ideologico, tra le varie correnti impedirono che si costituisse una valida maggioranza.

In conseguenza, gli organi ordinari — sindaco e Giunta — faticosamente espressi da uno schieramento avente l'apporto di soli ventotto consiglieri, si trovarono, ben presto, nella esplicazione della loro attività amministrativa, di fronte a difficoltà insormontabili, a causa dell'impossibilità di ottenere i suffragi necessari per l'approvazione di numerosi provvedimenti di carattere obbligatorio, tra cui, in primo luogo, quello relativo al bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

In tale situazione il sindaco e la giunta rassegnarono, il 30 luglio 1965, le dimissioni, delle quali il Consiglio prese atto il 24 settembre u. s.

Vennero, pertanto, indette, in data 18 e 25 ottobre e 3 novembre, tre successive convocazioni del Consiglio stesso per l'elezione dei nuovi organi, ma tutte con esito negativo.

Attesa la prolungata carenza dell'Amministrazione e il conseguente pregiudizio per gli interessi del civico ente derivante dall'omissione di numerosi ed essenziali provvedimenti, il prefetto — con decreto del 4 novembre scorso — dispose due ulteriori convocazioni del Consiglio comunale per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto entrambe le sedute, fissate per il 10 e il 15 novembre, andarono deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il Consiglio comunale di Firenze si è dimostrato assolutamente incapace di esprimere un'efficiete amministrazione, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del predetto Consiglio comunale, ad onta di formale diffida, in ordine a precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 dicembre 1965.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Firenze ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Adriano Monarca.

Roma, addì 22 gennaio 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Firenze non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta dopo le dimissioni rassegnate dai titolari delle rispettive cariche, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 dicembre 1965;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Firenze è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Adriano Monarca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1966

SARAGAT

TAVIANI

(1262)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site in comune di Valdobbiadene (Treviso).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 maggio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone denominate: parco e villa dei Cedri o Piva bassa, parco e villa Barberina o Piva alta, colle di San Floriano e bosco, zona a parco e giardino di viale Mazzini, nel comune di Valdobbiadene;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Valdobbiadene (Treviso);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del dott. Giusto della Favera;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno interesse pubblico per le seguenti motivazioni;

1) *villa dei Cedri e villa Barberina*:

Perchè nel loro insieme rappresentano un'attraente macchia di verde che, circondando le due ville ed altri caratteristici edifici ivi esistenti, costituisce un complesso panoramico di non comune valore estetico e tradizionale anche per la spontanea fusione tra il lavoro umano e l'espressione della natura;

2) *zona di viale Mazzini*:

Perchè con la sua ricca massa arborea di cedri ed altre essenze pregiate, estendentesi lungo tutto il predetto tratto del viale, costituisce un suggestivo ed attraente quadro naturale di non comune bellezza e di notevole interesse pubblico;

3) *zona di San Floriano*:

Rappresentando la stessa una rara bellezza panoramica ed un eccezionale quadro naturale, caratterizzato dalla chiesetta di San Floriano posta al culmine della collina, tutta ricoperta di vegetazione arborea a varie tinte ed intersecata da strade turisticamente interessanti, dal cui percorso si possono godere sempre nuovi paesaggi ed ampie vedute del sottostante territorio fino al fiume Piave;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Valdobbiadene (Treviso) — come sopra denominate — hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente:

1) *zona della villa « dei Cedri » o Piva bassa*:

La villa dei Cedri, il parco e tutta l'area circostante compresa tra via di San Pietro di Barbozza o Piva a sud, la strada Cordana a est ed a nord e la strada dell'Agordin a ovest.

2) *zona della villa Barberina o Piva alta*:

La villa Barberina, il parco e tutta l'area circostante, compresa tra via Roma o strada di Martignano a sud, la strada di San Floriano nuovo ad est ed a nord e la via Mazzolini, ex strada vicinale grave di Stecca, a ovest.

3) *zona di San Floriano*:

L'oratorio, il piazzale ed il territorio circostante compreso e delimitato: *a nord* dai confini dei mappali del foglio XVI; Sezione *A* di Valdobbiadene alto numeri 289, 290, 326, 325, 327, 319 e 321; *a ovest e sud* dalla strada comunale Ron e vecchia di Ron fino all'incrocio con la strada Calscura di San Floriano; *a sud-est* dalla strada Calscura di San Floriano, i confini sud-est del mappale 972, il lato sud-est del mappale 497 e sud del mappale 440, sezione *A* foglio XVI; *ad est* dalla strada di Borgofuro, il confine sud dei mappali 392, 855 e 791 ed il confine di levante dei mappali 954, 391, 344 e 294 che chiude col 289, sezione *A* foglio XVI.

4) *zona a parco e giardino di viale Mazzini*:

Tutta l'area a sinistra del viale Mazzini, dal confine nord del mappale 908, sezione *A* foglio XVI allegato *E*, Valdobbiadene alla piazza, per una profondità di m. 100 dal margine sinistro del viale Mazzini predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Valdobbiadene provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 41 *della seduta tenutasi il giorno* 11 *maggio* 1963 *per trattare il seguente* ordine del giorno

VALDOBBIADENE: Zone paesistiche e parco villa dei Cedri.

(*Omissis*).

Propone

il vincolo di tutela sulle zone del comune di Valdobbiadene denominate parco e villa dei Cedri, parco e villa Barberina o Piva alta di San Floriano e bosco sulla sinistra del viale Mazzini tra la filanda Piva e la strada per Segusino, entro il perimetro così delimitato e segnato in rosso nelle allegate planimetrie:

1) *Zona della villa «dei Cedri» e Piva bassa*:

(*Omissis*)

La villa dei Cedri, il parco e tutta l'area circostante compresa tra via di San Pietro di Barbozza o via Piva a sud, la strada Cordana a est ed a nord e la strada dell'Agordin a ovest.

2) *Zona della villa Barberina o Piva alta*:

(*Omissis*).

La villa Barberina, il parco e tutta l'area circostante, compresa tra via Roma o strada di Martignago a sud, la strada di San Floriano nuovo ad est ed a nord e la via Mazzolini, ex strada vicinale grave di Stecca, a ovest.

3) *Zona di San Floriano*:

(*Omissis*).

L'oratorio, il piazzale ed il territorio circostante compreso e delimitato: *a nord* dai confini dei mappali del foglio XVI; sezione *A* di Valdobbiadene alto numeri 289, 290, 326, 325, 327, 319 e 321; *a ovest e sud* dalla strada comunale Ron e vecchia Ron fino all'incrocio con la strada Calscura di San Floriano; a *sud-est* dalla strada Calscura di San Floriano, i confini sud ed est del mappale 972 il lato sud-est del mappale 497 e sud del mappale 440, sezione *A*, foglio XVI; *ad est* della strada di Borgofuro, il confine sud dei mappali 392 e 791 ed il confine di levante dei mappali 954, 391, 344, 294 che chiude col 289, sezione *A*, foglio XVI.

4) *Zona a parco e giardino di viale Mazzini*:

(*Omissis*).

Tutta l'area a sinistra del viale Mazzini, dal confine nord del mappale 908, sezione *A*, foglio XVI, allegato *E*, Valdobbiadene alla piazza, per una profondità di m. 100 dal margine sinistro del viale Mazzini predetto.

La proposta messa ai voti dal presidente viene approvata da tutti i presenti con la sola astensione del delegato del sindaco di Valdobbiadene sig. Costantino Flavio Costa.

Esaurito così con l'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.

Il Presidente

Il Segretario

(993)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella «XXI Fiera del Mediterraneo campionaria internazionale» in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella «XXI Fiera del Mediterraneo campionaria internazionale» che avrà luogo a Palermo dal 26 maggio al 9 giugno 1966, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(762)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Costituzione della Commissione regionale di vigilanza per il Friuli-Venezia Giulia, per l'assegnazione degli alloggi economici e popolari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, con il quale, in attuazione della delega conferita al Governo con legge 4 novembre 1963, n. 1460, sono state emanate le nuove norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto l'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica che istituisce, per ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, una Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare e ne stabilisce i compiti;

Visto il successivo art. 20 che determina la composizione delle predette Commissioni regionali di vigilanza e demanda al Ministro per i lavori pubblici di provvedere, con proprio decreto, alla relativa nomina;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti Amministrazioni, Enti ed Associazioni per la costituzione della Commissione di vigilanza per il Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste, la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare, composta come segue:

Presidente:

Franz dott. Gino, presidente di sezione della Corte di appello di Trieste, designato dal presidente della Corte stessa.

Membri:

Urso dott. Gaetano, consigliere della Corte di appello di Trieste, designato dal presidente della Corte stessa;

Arrica dott. Ambrogino, vice provveditore alle Opere pubbliche di Trieste;

Stipo avv. Giuseppe, sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Trieste;

Paoletti dott. Guido, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Trieste;

Miceli dott. Sebastiano, vice prefetto, designato dal prefetto della provincia di Trieste;

Bettoli on. Mario, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla C.G.I.L.;

Masciullo Sergio, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla U.I.L.;

Gosdan Giuseppe, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dalla C.I.S.L.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Rossi, direttore di sezione, in servizio presso detto Provveditorato, è nominato segretario della Commissione.

Sono chiamati a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il signor Mario Montabone, archivista, la sig.na Lidia Bartoli, dattilografa del R.S.E. in servizio presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste.

Roma, addì 15 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

(1056)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1966.

Proroga fino al 31 dicembre 1966 della gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta e conferma del commissario.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1949, con il quale il Consorzio interprovinciale per l'ortofrutticoltura di Napoli e Caserta venne trasformato in Consorzio fitosanitario obbligatorio;

Visto il proprio decreto 1° agosto 1962, con il quale la durata del Consorzio predetto è stata prorogata a tempo indeterminato;

Visto il proprio decreto 10 luglio 1965, con il quale è stata fissata fino al 31 dicembre 1965, la durata della gestione commissariale anzidetta;

Decreta:

E' prorogata fino al 31 dicembre 1966 la gestione commissariale del Consorzio fitosanitario obbligatorio di Napoli e Caserta e l'avv. Armando Izzo è confermato fino alla stessa data nell'incarico di commissario del Consorzio.

Roma, addì 15 gennaio 1966

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(989)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bolzano, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previsti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Assessorato per l'agricoltura ed il commercio e l'Assessorato per l'economia montana e le foreste di Trento;

Decreta:

Per la provincia di Bolzano si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Barbiano, Bolzano, Braies, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Brunico, Caines, Campo di Trens, Campo Tures, Castelbello Ciardes, Chienes, Chiusa, Dobbiaco, Egna, Falzes, Fortezza, Funes, Gais, Gargazzone, Lauregno, La Valle, Luson, Marebbe, Martello, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Ora, Perca, Postal, Predoi, Proves, Racines, Rasun Anterselva, Rifiano, Salorno,

San Candido, San Genesio Atesino, San Leonardo in Passiria, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Sarentino, Scena, Selva dei Molini, Senale, Sesto, Terlano, Tirolo, Ultimo, Vadena, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Velturno, Vipiteno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1124)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Genova, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previsti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Genova;

Decreta:

Per la provincia di Genova si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comune di Arenzano, per il territorio della parte alta del sottobacino del Lisolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1122)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Brescia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previsti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste di Milano;

Decreta:

Per la provincia di Brescia si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Cedegolo, Gardone Riviera, Gargnano, Sellero, Toscolano Maderno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1123)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Belluno, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro

per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previsti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Ispettorato agrario compartimentale di Venezia e l'Ispettorato regionale delle foreste di Padova;

Decreta:

Per la provincia di Belluno si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Danta, San Pietro di Cadore;

Comune di Auronzo, per la località Val Ansei;

Comune di Belluno, per le località Baldenich, Levego, Gresal;

Comune di Canale d'Agordo, per le località Garres, Fregona, Federa, Carfon;

Comune di Cesiomaggiore, per la località omonima e per le località Anzaven, Col S. Vito, Marziai;

Comune di Chies d'Alpago, per le località Montanes, Alpaos, Lamosano, Irrighe, Molini;

Comune di Comelico Superiore, per le località Padola, Candide, Casamazzagno Dosoledo;

Comune di Farra d'Alpago, per le località Buscule, Pianture, Poiate;

Comune di Feltre, per le località Peschiera, Fusinetta, Mugnai, Anzù Canal, Quattro Sassi, Croci, Villaga;

Comune di Gosaldo, per le località California, Soresin, Don, Tiser;

Comune di Lentiai, per le località Stabie, Bosch, Cesana, Molin Nuovo;

Comune di Limana, per la località omonima e per le località Praloran, Cesa;

Comune di Livinallongo del Col di Lana, per le località Vallazza, Salesei, Andraz, Corte Arabba;

Comune di Mel, per le località Valmaor, Carve, Porebbe;

Comune di Perarolo di Cadore, per le località Caralte, Ausogne, Caralto Rucorvo, Venago e per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo;

Comune di Pieve d'Alpago, per la località omonima e per le località Plois, Curago, Quers, Torres, Garna, Villa Torch;

Comune di Ponte nelle Alpi, per le località Cadola, Polpet, Soccher;

Comune di Puos d'Alpago, per la località omonima e per le località Valzella, Cornei;

Comune di Quero, per le località S. Maria, Stazione, Corfon;

Comune di San Gregorio nelle Alpi, per le località Concaroghe, Paderno, Luni, Cassol, Barp, Fumac, Cart, Moiach;

Comune di San Nicolò di Comelico, per la località omonima e per le località Costa, Campitello;

Comune di Santo Stefano di Cadore, per la località omonima e per le località Campolongo, Costalissoio, Valvisdende;

Comune di Sedico, per le località Maieron, Seghe, Melli, Peron Stanga, Muda;

Comune di Selva di Cadore, per la località omonima e per la località Costa;

Comune di Seren del Grappa, per la località omonima e per la località Valle;

Comune di Taibon, per la località omonima e per le località Col dei Prà, Peden, S. Cipriano;

Comune di Tambre d'Alpago, per le località Valdenogher, Sommacosta;

Comune di Trichiana, per le località S. Felice, Pialdier;

Comune di Vas, per le località confinanti con il centro abitato del capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1126)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Trento, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 31 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 29 novembre 1965, n. 1314, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739 che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, che autorizza la spesa destinata agli interventi previsti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale verificatisi posteriormente al 31 agosto 1965;

Sentiti l'Assessorato per l'agricoltura ed il commercio e l'Assessorato per l'economia montana e le foreste di Trento;

Decreta:

Per la provincia di Trento si delimitano, a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone:

Comuni di Albiano, Aldeno Avio, Banco, Baselga di Pinè, Bedollo, Besenello, Bieno, Bocenago, Bondone, Borgo Valsugana, Bosentino, Bresimo, Brez, Caderzone, Cagnò, Caldes, Caldonazzo, Calliano, Campitello di Fassa, Campodenno, Canale San Bovo, Canazei, Casez, Castelfondo, Castello di Fiemme, Castello Tesino, Cavalese, Cavedago, Cavizzana, Centa San Nicolò, Cimego,

Cinte Tesino, Cis, Civezzano, Cles, Cloz, Commezzadura, Coredo, Dambel, Daone, Daré, Denno; Dimaro, Drò, Faedo, Fiera di Primiero, Flavon, Folgaria, Fondo, Frassilongo, Giustino, Grigno, Imer, Isera, Lavarone, Lavis, Livo, Luserna, Malé, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Moena, Monclassico, Nanno, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Ossana, Panchià, Pellizzano, Pieve di Bono, Pieve Tesino, Pinzolo, Pomarolo, Pozza di Fassa, Predazzo, Rabbi, Revò, Romallo, Romeno, Roncone, Roveré della Luna, Rovereto, Ruffré, Rumo, Sagron Mis, San Michele all'Adige, Segonzano, Siror, Soraga, Spormaggiore, Sporminore, Storo, Strembo, Taio, Tassullo, Telve, Terres, Terzolas, Tesero, Ton, Tonadico, Trambileno, Transacqua, Trento, Tres, Tuenno, Valfioriana, Vallarsa, Vattaro, Vermiglio, Vervò, Vigo di Fassa, Vigolo Vattaro, Vigo Rendena, Villa Lagarina, Volano, Zambana, Ziano di Fiemme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1125)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162, del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 1593/10.2.T. Div. Gab., del 22 novembre 1965, con la quale la prefettura di Savona comunica che il dott. Alessandro Petti, funzionario della Camera di commercio di Savona, già nominato componente, in qualità di esperto, del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria, è stato trasferito ad altra sede;

Considerato che il dott. Alessandro Petti per effetto del trasferimento non potrà ulteriormente espletare i compiti di esperto nel Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria il dott. Alessandro Petti, con il dott. Adalberto Vallega;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Adalberto Vallega è chiamato a far parte, quale esperto, del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria in sostituzione del dott. Alessandro Petti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1966

Il Ministro: PIERACCINI

(919)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1966.

Rettifica del decreto ministeriale 18 giugno 1965 concernente la nomina di revisori ufficiali dei conti.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1965, con il quale si è provveduto alla nomina dei revisori ufficiali dei conti sulla base delle proposte rassegnate — per la seconda sessione ordinaria del 1964 — dalla Commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11, nominata con decreto ministeriale 12 maggio 1950, confermata con altro decreto 16 luglio 1955 e rinnovata con decreto ministeriale 27 giugno 1960, e successivamente con decreto ministeriale 1° luglio 1965;

Ritenuto che nell'elenco allegato al predetto decreto ministeriale 18 giugno 1965 non è compreso il nominativo del dott. Bartolini Eugenio, perchè l'istanza dal medesimo ritualmente presentata non fu ritenuta accoglibile per effetto del parere negativo espresso dalla Commissione centrale;

Considerato che detto parere era esclusivamente fondato sulle iscrizioni esistenti in un certificato del casellario giudiziale rilasciato al nome del Bartolini e risultate — successivamente — relative ad un omonimo del candidato stesso;

Visto il nuovo parere manifestato dalla menzionata Commissione centrale che — a seguito del riesame degli atti — si è espressa favorevolmente, nella seduta del 14 gennaio 1966, in ordine alla iscrizione del dottor Bartolini nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto ministeriale 18 giugno 1965, il dott. Bartolini Eugenio, nato a Genova-Pontedecimo il 30 dicembre 1905, è nominato revisore ufficiale dei conti.

Roma, addì 26 gennaio 1966

Il Ministro: REALE

(999)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 3%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 26 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 0,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 26 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1093)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1966.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315. sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciole del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1091)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavoro « Edili ed Affini », con sede in Palena (Chieti).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 gennaio 1966, il dott. Giovanni Granata viene nominato liquidatore della Cooperativa in oggetto, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con provvedimento del 18 giugno 1960, in sostituzione del sig. Guido Di Renzo, dimissionario.

(906)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1966, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.935.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1085)

Autorizzazione al comune di Barrafranca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Barrafranca (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.687.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1068)

Autorizzazione al comune di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Castel di Iudica (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.574.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1065)

Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Cesarò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.186.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1066)

Autorizzazione al comune di Castel di Lucio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Castel di Lucio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.185.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1067)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Fiumefreddo di Sicilia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.448.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1064)

Autorizzazione al comune di Girasole ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Girasole (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 704.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due tezri dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1083)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964.

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.653.422, per la copertura del disavanzo del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1084)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Masullas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1035)

Autorizzazione al comune di Gesico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Gesico (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1036)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Boroneddu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1037)

Autorizzazione al comune di Furtei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1966, il comune di Furtei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1038)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Ollolai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1069)

Autorizzazione al comune di Montresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Montresta (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.037.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1070)

Autorizzazione al comune di Miggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Miggiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1071)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.047.068, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1072)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Roio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.881.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1073)

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Fallo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.615.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1074)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Casoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.866.784, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1075)

Autorizzazione al comune di Valle Agricola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Valle Agricola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.352.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1076)

Autorizzazione al comune di Trentola Ducenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Trentola Ducenta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.052.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1077)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.982.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1078)

Autorizzazione al comune di Tadasuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Tadasuni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.661.436, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1079)

Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Solarussa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1080)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Allai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1081)

Autorizzazione al comune di Montefalcione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 gennaio 1966 il comune di Montefalcione (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1082)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2639 Mod. 25-A — Data: 26 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Oriente Erminia di Bonaventura — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3260 Mod. 25-A — Data: 30 novembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Cioffi Florinda di Alfredo e Tamberlini Camillo fu Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 24.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 Mod. 241 D. P. — Data: 23 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Castagno Giuseppe nato a Bagnolo Piemonte il 6 febbraio 1908 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 Mod. 241 D. P. — Data: 18 febbraio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Trieste — Intestazione: Damiani Antonio nato a Grisignana d'Istria il 18 gennaio 1902 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 Mod. 241 D. P. — Data: 21 agosto 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Lecce — Intestazione: Martinaro Maria Antonietta nata a Lecce il 9 febbraio 1940 e Angela nata a Lecce il 19 novembre 1941 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6217 Mod. 25-A — Data: 7 settembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D. P. — Intestazione: Sernia Francesco nato a Napoli il 30 luglio 1928 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Capitale L. 25.200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 gennaio 1966

(440) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 7 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,99	625,05	625 —	625,05	625,05	625,05	625,05	625,05	625,05	625,05
$ Can.	581,03	580,90	580,70	580,87	580,50	581 —	580,87	581 —	581 —	581 —
Fr. Sv.	144,31	144,42	144,46	144,48	144,45	144,32	144,485	144,30	144,32	144,35
Kr. D.	90,66	90,66	90,65	90,63	90,60	90,66	90,635	90,65	90,66	90,65
Kr. N.	87,49	87,48	87,47	87,475	87,50	87,47	87,49	87,48	87,47	87,47
Kr. Sv.	120,88	120,86	120,88	120,855	120,80	120,89	120,89	120,77	120,89	120,90
Fol.	172,67	172,55	172,56	172,54	172,55	172,68	172,55	172,67	172,68	172,68
Fr. B.	12,577	12,575	12,5750	12,5765	12,565	12,57	12,577	12,57	12,57	12,575
Franco francese	127,501	127,51	127,535	127,525	127,48	127,50	127,52	127,50	127,50	127,50
Lst.	1752,41	1752,20	1752,20	1752,175	1752 —	1752,45	1752,15	1752,50	1752,45	1752,20
Dm. occ.	155,677	155,67	155,67	155,66	155,65	155,67	155,6525	155,68	155,67	155,67
Scell. Austr.	24,169	24,17	24,17	24,1725	24,15	24,17	24,17125	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,86	21,86	21,85	21,87	21,71	21,87	21,851	21,87	21,87	21,87
Peseta Sp.	10,43	10,425	10,44	10,43	10,43	10,42	10,4275	10,43	10,42	10,42

Media dei titoli del 7 febbraio 1966

Rendita 5 % 1935	103,65
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,655
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,85
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,85
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,175
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,95
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,755

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1966

1 Dollaro USA	625,05
1 Dollaro canadese	580,87
1 Franco svizzero	144,482
1 Corona danese	90,632
1 Corona norvegese	87,482
1 Corona svedese	120,872
1 Fiorino olandese	172,545
1 Franco belga	12,577
1 Franco francese	127,522
1 Lira sterlina	1752,162
1 Marco germanico	155,656
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,86
1 Peseta Sp.	10,429

MINISTERO DELLA SANITÀ

Trasferimento delle autorizzazioni relative alla Scuola convitto professionale per infermiere della C.R.I. di Parma presso gli Ospedali riuniti di Parma, all'Amministrazione degli Ospedali riuniti.

Con decreto n. 300.16.II.56/1-1209, in data 5 gennaio 1966, la titolarità delle autorizzazioni relative alla Scuola convitto per infermiere, ed agli annessi corsi di specializzazione di assistenza infermieristica, già istituiti dalla C.R.I. presso gli Ospedali riuniti di Parma, è trasferita, con decorrenza 1° luglio 1964, all'Amministrazione degli Ospedali predetti.

(909)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 21 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1965, registro n. 61 Pubblica istruzione, foglio n. 41, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Emilio Passeri avverso il negato inquadramento nei r.s.t. della categoria dei sottocapi officina.

(908)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1965, registro n. 62 Pubblica istruzione, foglio n. 344, è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dall'Istituto sordomuti di Bergamo contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale in data 30 ottobre 1962 sul giardino ex Zoia sito nel comune di Torre Baldone.

(1194)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA-BOLOGNA

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Riolo Terme (Ravenna).

Si comunica che con decreto n. 442 in data 25 gennaio 1966 il provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna ha approvato, a termini dell'art. 8, primo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167 (modificata ed integrata dalla legge 31 luglio 1965, n. 904) e per gli effetti di cui alla legge stessa, con lo stralcio integrale dei comprensori 1° e 2° in relazione alle varie ragioni indicate nel detto decreto, con l'obbligo di riservare nel 3° comprensorio mq. 4000 circa dell'area destinata ad edificio pubblico per la costruzione di un asilo e di una scuola materna di almeno sei aule, e con la soppressione dalle norme tecniche di attuazione della nota *a*) della colonna 2 (zona semiestensiva, palazzine ed edifici in linea) non essendo ammissibile la prevista possibilità di edificare alberghi, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Riolo Terme con deliberazione 7 ottobre 1964, n. 83.

(904)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 6 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1966, registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 211, il ricorso straordinario interposto dall'archivista a riposo Placido Caminiti avverso il decreto ministeriale 26 ottobre 1962, concernente il suo collocamento a riposo a decorrere dall'11 marzo 1963, è respinto per avere il predetto impiegato superato, a quest'ultima data, il limite di venti anni di servizio effettivo, previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(1197)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1965.

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice direttore aggiunto in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1965, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami di via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20, 21, 22 e 23 aprile 1966, con inizio alle ore 8.

(1100)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per il conferimento di una borsa di studio per « ricercatore » in batteriologia presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini », in Roma, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio destinata a un laureato che intenda svolgere compiti di « ricercatore » in batteriologia presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia ed iscritti all'albo professionale o laureati in scienze biologiche, i quali non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 28 febbraio 1966. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano, 46, entro e non oltre il 28 febbraio 1966.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita, nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici e i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 28 febbraio 1966 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio); nè sarà presa in considerazione la documentazione concernente i titoli del concorrente che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica sulla materia della batteriologia;

b) in un colloquio sulla materia stessa;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame e almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

La borsa sarà conferita al concorrente classificato al primo posto nella graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, il concorrente stesso sarà sostituito nel godimento della borsa secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (se il vincitore è di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (qualora non abbia prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile (per i soli laureati in medicina e chirurgia);

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

Art. 7.

L'importo della borsa di studio è di L. 1.440.000 (unmilionequattrocentoquarantamila) pagabile in dodici rate mensili posticipate di L. 120.000 (centoventimila). Al borsista potrà essere consentito di fruire del vitto e dell'alloggio presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini », dietro ritenuta sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo alla casa di cura, quota che presentemente è di L. 2000 giornaliere (L. 570 per l'alloggio, L. 70 per la colazione e L. 680 per ciascun pasto).

Art. 8.

Il borsista, sotto la direzione del direttore del Centro studi e del dirigente di laboratorio, deve attendere ai compiti di « ricercatore », tra i quali, in particolare:

a) collaborazione per ricerche a carattere originale di natura sperimentale e biologica;

b) esecuzione di ricerche in proprio, autorizzate dal direttore su proposta del dirigente di laboratorio;

c) eventuale collaborazione didattica per corsi speciali che vengano tenuti presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini ».

Il borsista è soggetto all'osservanza dei regolamenti interni del Centro studi.

Al borsista è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Roma, di dedicare al Centro studi una continua e intensa attività, secondo le norme e le modalità fissate dal direttore del Centro stesso, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta del direttore del Centro stesso. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per un anno, con provvedimento del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta motivata del direttore del Centro stesso.

Roma, addì 20 dicembre 1965

Il direttore generale: MASINI

(1060)

Concorso per il conferimento di una borsa di studio per « ricercatore » in fisiopatologia biochimica presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini », in Roma, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio destinata a un laureato che intenda svolgere per un anno compiti di « ricercatore » in fisiopatologia biochimica presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia ed iscritti all'albo professionale o laureati in scienze biologiche, i quali non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 28 febbraio 1966. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 400, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano, 46, entro e non oltre il 28 febbraio 1966.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita, nonchè l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici e i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 28 febbraio 1966 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio); nè sarà presa in considerazione la documentazione concernente i titoli del concorrente che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno:

a) in una prova pratica sulla materia della fisiopatologia biochimica;

b) in un colloquio sulla materia stessa;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice, nominata dal presidente dell'Istituto, dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame e almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sara data la precedenza al concorrente più anziano.

La borsa sarà conferita al concorrente classificato al primo posto nella graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, il concorrente stesso sarà sostituito nel godimento della borsa secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (se il vincitore è di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (qualora non abbia prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile (per i soli laureati in medicina e chirurgia);

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

Art. 7.

L'importo della borsa di studio è di L. 1.440.000 (unmilionequattrocentoquarantamila) pagabile in dodici rate mensili posticipate di L. 120.000 (centoventimila). Al borsista potrà essere consentito di fruire del vitto e dell'alloggio presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini », dietro ritenuta sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo alla casa di cura, quota che presentemente è di L. 2000 giornaliere (L. 570 per l'alloggio, L. 70 per la colazione e L. 680 per ciascun pasto).

Art. 8.

Il borsista, sotto la direzione del direttore del Centro studi e del dirigente di laboratorio competente, deve attendere ai compiti di « ricercatore », tra i quali, in particolare:

a) collaborazione per ricerche a carattere originale di natura sperimentale e biologica;

b) esecuzione di ricerche in proprio, autorizzate dal direttore su proposta del dirigente di laboratorio;

c) eventuale collaborazione didattica per corsi speciali che vengano tenuti presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini ».

Il borsista è soggetto all'osservanza dei regolamenti interni del Centro studi.

Al borsista è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Roma, di dedicare al Centro studi una continua e intensa attività, secondo le norme e le modalità fissate dal direttore del Centro stesso, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta del direttore del Centro stesso. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per un anno, con provvedimento del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta motivata del direttore del Centro stesso.

Roma, addì 20 dicembre 1965

Il direttore generale: MASINI

(1061)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 24 gennaio 1966).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del lavoro e della previdenza sociale n. 8 (otto) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate del documento (elenco notizie, di cui alla circolare n. 1019-A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nelle perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza

del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173 o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

(1008) p. *Il Ministro*: GUADALUPI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a dieci posti di bollatore usciere in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 9, del mese di settembre 1965, messo in distribuzione l'8 gennaio 1966, del Ministero dell'industria e del commercio è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a dieci posti di bollatore usciere in prova (ex coeff. 151) nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 1° ottobre 1964.

(995)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili, vegetali ed artificiali, in Milano).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1965, messo in distribuzione l'8 gennaio 1966 del Ministero dell'industria e dei commercio è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (ex coeff. 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria della cellulosa, carta e fibre tessili, vegetali ed artificiali, in Milano), indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1964.

(996)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame al posto di assistente di ruolo alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Venezia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte seconda, n. 52 del 31 dicembre 1965, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso al posto di assistente di ruolo alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Venezia, bandito con decreto ministeriale 28 novembre 1963.

(1012)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli a trecentocinquanta posti di manovale in prova, riservato agli assuntori di stazione o di fermata o dei servizi di custodia ai passaggi a livello.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 24 del 31 dicembre 1965, (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 ottobre 1965, n. 7646, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, del concorso per esami e per titoli a trecentocinquanta posti di manovale in prova, riservato agli assuntori di stazione o di fermata o dei servizi di custodia ai passaggi a livello, indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 417.

(934)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Livorno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1282 del 20 marzo 1965, con il quale veniva indetto il pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1964;

Visto il successivo decreto n. 5422 del 25 novembre 1965, con il quale veniva revocato il bando limitatamente alla condotta di Sassetta a seguito avvenuta soppressione della stessa condotta da parte del Comune;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Livorno, dall'Ordine dei medici di Livorno e dal Comune interessato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è così costituita:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

D'Amato dott. Francesco, medico provinciale capo del Ministero della sanità, medico provinciale di Pisa;

Andreani dott. Ivo, direttore di sezione della prefettura di Livorno;

Cervellati prof. Livio, specialista in ostetricia;

Pardini prof. Icilio, primario ostetrico degli Spedali riuniti di Livorno;

Solleciti Ilia, condotta di ruolo nel comune di Portoferraio.

Segretario:

Nicoletti dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio medico provinciale di Livorno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Livorno.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio provinciale di Livorno, nonchè del Comune interessato.

Livorno, addì 10 gennaio 1966

(1116) *Il medico provinciale*: MOLA

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1966, n. 1.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 1 *del* 15 *gennaio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo la legge in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 1966, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in lire 29.700.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1966.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l'esercizio finanziario 1966, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1966 le spese derivanti da speciali disposizioni legislative che demandano alla legge del bilancio di fissarne l'importo, sono autorizzate nell'ammontare indicato nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 6.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 7.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo n. 496) e la loro iscrizione ai corrispondenti capitoli del bilancio.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti e da presentare al Consiglio regionale per la convalida con legge regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 497) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od ai capitoli nuovi.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente art. 7.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, all'istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione, per l'entrate rimaste da riscuotere o riscosse e rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto dell'esercizio precedente, per le quali non esistono negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 14.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 651 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 76 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 11 della legge 23 maggio 1964, n. 404, e successive modificazioni.

Art. 15.

I residui risultanti al 1° gennaio 1966 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1966, soppressi nel corso dell'esercizio finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 gennaio 1966

BERZANTI

Quadro generale riassuntivo del bi

ENTRATA		
TITOLO I		
Entrate tributarie:		
Tributi devoluti dallo Stato	29.195:000.000	
Totale del Titolo I . . .	28.195.000.000	
TITOLO II		
Entrate extra tributarie	505.000.000	
Totale dei Titoli I e II . . .	29.700.000.000	29.700.000.000
Spese correnti	10.560.000.000	
Differenza	19.140.000.000	
TITOLO III		
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali ed estinzione di crediti		per memoria
Totale dei Titoli I, II e III . . .		29.700.000.000
Accensione di debiti		per memoria
Totale complessivo delle entrate		29.700.000.000

PER TITOLI E PER RUBRICHE	Amministrazione generale
TITOLO I	
Spese correnti:	
Ufficio Presidenza del Consiglio regionale	429.500.000
Finanze	2.470.200.000
Agricoltura, foreste ed economia montana	—
Igiene e sanità	—
Industria e commercio	—
Istruzione e attività culturali . . .	—
Lavori pubblici	—
Lavoro, assistenza sociale e artigianato	—
Trasporti e turismo	—
Totale Titolo I . . .	2.899.700.000
TITOLO II	
Spese in conto capitale:	
Finanze	—
Agricoltura, foreste ed economia montana	—
Igiene e sanità	—
Industria e commercio	—
Istruzione e attività culturali . . .	—
Lavori pubblici	—
Lavoro, assistenza sociale e artigianato	—
Trasporti e turismo	—
Totale Titolo II . . .	—
Totale dei Titoli I e II . . .	2.899.700.000
Rimborso di prestiti	
Totale complessivo delle spese	
Totale complessivo delle entrate	
Pareggio . . .	

lancio per l'esercizio finanziario 1966

SPESA						
PER SEZIONI					PER TOTALI	
Istruzione, cultura e ricerca scientifica	Azione e interventi nel campo delle abitazioni	Azione e interventi nel campo sociale	Azione e interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili		
—	—	—	—	—	429.500.000	
—	—	1.200.000.000	—	1.365.000.000	5.035.200.000	
—	—	—	2.693.400.000	—	2.693.400.000	
—	—	71.200.000	—	—	71.200.000	
—	—	—	105.800.000	—	105.800.000	
925.200.000	—	—	—	—	925.200.000	
—	—	—	122.200.000	—	122.200.000	
—	—	755.400.000	—	—	755.400.000	
—	—	—	422.100.000	—	422.100.000	
925.200.000	—	2.026.600.000	3.343.500.000	1.365.000.000	10.560.000.000	10.560.000.000
—	—	—	500.000.000	7.430.000.000	7.930.000.000	
—	—	—	3.700.000.000	—	3.700.000.000	
—	—	1.400.000.000	—	—	1.400.000.000	
—	—	—	1.900.000.000	—	1.900.000.000	
100.000.000	—	—	—	—	100.000.000	
800.000.000	240.000.000	880.000.000	630.000.000	—	2.550.000.000	
—	—	500.000.000	—	—	500.000.000	
—	—	—	1.060.000.000	—	1.060.000.000	
900.000.000	240.000.000	2.780.000.000	7.790.000.000	7.430.000.000	19.140.000.000	19.140.000.000
1.825.200.000	240.000.000	4.806.600.000	11.133.500.000	8.795.000.000	29.700.000.000	29.700.000.000
						per memoria
						29.700.000.000
						29.700.000.000
						—

LEGGE REGIONALE 13 *gennaio 1966, n.* 2.
Istituzione del Comitato regionale per l'armamento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 2 *del* 25 *gennaio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, il « Comitato regionale per l'armamento », organo consultivo dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Il Comitato esprime il proprio parere:

a) nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti regionali;

b) ogni qualvolta ne sia richiesto dall'Assessore all'industria e al commercio.

Il Comitato ha facoltà di presentare all'Assessore voti e proposte, di propria iniziativa, diretti a potenziare l'armamento regionale.

Art. 3.

Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore all'industria e al commercio, che lo presiede;

b) dal direttore marittimo di Trieste;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dell'armamento;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'armamento;

e) da un rappresentante del Registro italiano navale;

f) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione;

g) da un rappresentante dell'Ente porto di Trieste. Fino all'emanazione della relativa legge istitutiva, prevista dall'art. 70, comma quinto, dello Statuto regionale, farà parte del Comitato un rappresentante dei Magazzini generali di Trieste;

h) da un rappresentante dell'industria cantieristica, designato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione.

Art. 4.

I componenti del Comitato sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria e al commercio.

Quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) sono proposti dalle organizzazioni sindacali interessate.

I membri del Comitato rimangono in carica per la durata della legislatura regionale e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5.

Il Comitato è convocato dal presidente.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza del Comitato, l'Assessore all'industria e al commercio può chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, altri esperti che abbiano specifica competenza su determinate questioni da trattare.

Art. 7.

Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 18 agosto 1965, *n.* 15.

Le spese per il funzionamento del Comitato fanno carico al capitolo n. 11203064 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965 e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 gennaio 1966

BERZANTI

(1042)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.